

## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### XIX SESSIONE STRAORDINARIA

#### Deliberazione n. 75 del 26 APRILE 2006

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE** – “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare”.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Bocci Gianpiero		✓	16 - Melasecche Germini Enrico		✓
2 - Bottini Lamberto		✓	17 - Modena Fiammetta	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice		✓	18 - Nevi Raffaele		✓
4 - Brega Eros	✓		19 - Riommi Vincenzo	✓	
5 - Carpinelli Roberto		✓	20 - Ronca Enzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Rosi Maurizio		✓
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Rossi Gianluca	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓		23 - Rossi Luciano		✓
9 - Giloni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico	✓	
10 - Girolamini Ada	✓		25 - Spadoni Urbani Ada		✓
11 - Laffranco Pietro	✓		26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		✓	27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita	✓		28 - Tracchegiani Aldo		✓
14 - Lupini Pavilio	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Masci Luigi	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

**PRESIDENTE:** Mauro TIPPOLOTTI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Eros BREGA

**ESTENSORE:** Stefanella CUTINI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



## OGGETTO N. 12

### DELIBERAZIONE N. 75 DEL 26 APRILE 2006

**LEGGE REGIONALE** – “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare”.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 473 del 22.3.2006, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 5.4.2006 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 5.4.2006, concernente: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare” (ATTO N. 418);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 418/BIS);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 19 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti*

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lett. j) dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'articolo 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 2, ai principi contenuti nell'articolo 22 del d.lgs. 196/2003.

Art. 2.

*(Trattamento dei dati)*

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 1, individua:

- a) i tipi di dati che i soggetti di cui all'articolo 3 possono trattare;
- b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

2. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 è aggiornata e integrata periodicamente dalla Giunta regionale.

Art. 3.

*(Applicazione)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 si applica nei confronti della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.



b) *con distinta votazione che ha registrato n. 19 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE

*Stefanella Cutini*  
*Stefanella Cutini*